

Ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento

455.102.4

del 4 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2015)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 29 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali (OPAn),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i requisiti per l'allevamento di animali sani.

² Non si applica agli animali allevati in detenzioni autorizzate di animali da laboratorio.

Art. 2 Obblighi nell'allevamento

Chi alleva animali:

- a. deve conoscere gli aggravi che comportano per gli animali lo sviluppo estremo di caratteristiche e le tare ereditarie note della varietà di allevamento interessata;
- b. non può perseguire obiettivi di allevamento che comportano dolore, sofferenza, lesioni o interventi incisivi sul fenotipo o sulle capacità degli animali.

Art. 3 Categorie di aggravio

¹ I singoli aggravi sono suddivisi in quattro categorie:

- a. categoria di aggravio 0: nessun aggravio;
- b. categoria di aggravio 1: aggravio lieve;
- c. categoria di aggravio 2: aggravio medio;
- d. categoria di aggravio 3: aggravio grave.

² Vi è aggravio lieve quando lo sviluppo, in animali da compagnia o da reddito, di caratteristiche e sintomi suscettibili di comprometterne il benessere può essere compensato mediante cura, detenzione e alimentazione adeguate senza intervenire sull'animale e senza sottoporlo regolarmente a misure mediche.

Art. 4 Attribuzione di un animale a una categoria di aggravio

¹ I criteri per l'attribuzione di un animale a una categoria di aggravio sono elencati nell'allegato 1.

² Per l'attribuzione di un animale a una categoria di aggravio è decisiva la caratteristica o il sintomo suscettibile di comprometterne maggiormente il benessere.

Art. 5 Valutazione degli aggravii

¹ Chi intende impiegare nell'allevamento un animale con una caratteristica o un sintomo che, considerato l'obiettivo di allevamento, può portare a un aggravio medio o grave, deve previamente far eseguire una valutazione degli aggravii.

² Gli aggravii e i sintomi che, considerato l'obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave sono elencati nell'allegato 2.

³ Per la valutazione, sono presi in considerazione unicamente gli aggravii ereditari.

⁴ La valutazione degli aggravii deve essere eseguita da persone titolari di un diploma universitario e che dispongono dell'esperienza necessaria in medicina veterinaria, etologia o genetica.

⁵ Le persone che eseguono la valutazione devono riportarne per scritto i risultati su un documento firmato che consegneranno all'allevatore. Su richiesta, l'allevatore deve presentare il documento alle autorità di esecuzione.

Art. 6 Impiego nell'allevamento

¹ Gli animali che rientrano nelle categorie di aggravio 0 o 1 possono essere impiegati nell'allevamento.

² Gli animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 possono essere impiegati nell'allevamento se nell'obiettivo di allevamento è previsto che l'aggravio della discendenza sia inferiore a quello dei genitori.

Art. 7 Documentazione delle attività di allevamento con animali della categoria di aggravio 2

¹ Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 sono tenuti a documentare le loro attività di allevamento.

² La documentazione deve contenere indicazioni sulla strategia di allevamento e sugli aggravii ereditari suscettibili di compromettere la salute dei genitori e della discendenza. La strategia di allevamento deve essere documentata in modo che risulti chiaro come si intende raggiungere l'obiettivo di allevamento di cui all'articolo 6 capoverso 2.

³ La documentazione va datata e aggiornata. L'allevatore deve confermare la correttezza e la completezza delle indicazioni con la firma.

⁴ Su richiesta, la documentazione deve essere presentata alle autorità di esecuzione.

Art. 8 Informazione degli acquirenti

¹ Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 1 devono informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre curarli per evitare misure suscettibili di comprometterne il benessere.

² Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 devono informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre trattarli per ridurre gli aggravii ereditari.

Art. 9 Divieto di impiego nell'allevamento

È vietato impiegare animali nell'allevamento se:

- a. si tratta di animali che rientrano nella categoria di aggravio 3;
- b. l'obiettivo di allevamento provoca un aggravio della categoria 3 nella discendenza;
- c. gli animali fanno parte di una varietà di allevamento che per costituzione fisica o capacità:
 1. non può essere tenuta secondo le necessità della specie,
 2. non può assumere una posizione corporea fisiologica,
 3. non può spostarsi secondo le necessità della specie,
 4. non può nutrirsi o allevare la discendenza senza l'aiuto di esseri umani;
- d. in seguito ad accoppiamenti mirati non si può escludere che:
 1. la discendenza soffra di deficienze sensoriali, in particolare cecità o sordità, oppure
 2. insorgano complicazioni durante il parto a causa di determinate condizioni anatomiche.

Art. 10 Varietà di allevamento vietate

Le seguenti varietà di allevamento sono vietate:

- a. topi ballerini;
- b. pesci rossi del tipo con occhi a palla, occhi celestiali o occhi telescopici;
- c. cani nani che pesano meno di 1500 grammi da adulti;
- d. gatti con le zampe anteriori estremamente corte («gatti canguro»);
- e. rettili con la sindrome enigma;
- f. bovini della razza Blu Belga in allevamento puro.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Allegato 1
(art. 4 cpv. 1)

Criteri per l'attribuzione di un animale a una categoria di aggravio

	Forma di aggravio	Categoria di aggravio 2	Categoria di aggravio 3
1	Dolori	Dolori sporadici di media entità o dolori cronici leggeri che compromettono le condizioni generali di salute.	Dolori cronici di media entità o dolori forti che compromettono gravemente le condizioni generali di salute.
2	Lesioni	Lesioni che portano a una perdita delle funzioni o ad anomalie comportamentali e che compromettono le condizioni generali di salute. Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a disturbi delle funzioni corporee o a limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.	Lesioni che portano a una perdita delle funzioni o ad anomalie comportamentali e che compromettono gravemente le condizioni generali di salute. Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a forti disturbi delle funzioni corporee o a gravi limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.
3	Sofferenze	Sofferenze dovute a dolori, lesioni, paure, prurito oppure ad anomalie comportamentali che compromettono la qualità di vita.	Sofferenze che compromettono gravemente la qualità di vita a causa di dolori forti, prurito eccessivo, insufficiente capacità di adattamento delle funzioni corporee oppure impossibilità di un comportamento normale.
4	Intervento invasivo sull'aspetto fisico (fenotipo)	Modifiche corporee croniche che alterano l'aspetto dell'animale.	Modifiche corporee croniche che alterano fortemente l'aspetto dell'animale.
5	Intervento invasivo sulle capacità	Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a disturbi delle funzioni corporee o a limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.	Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a fortissimi disturbi delle funzioni corporee o a gravi limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.

Allegato 2
(art. 5 cpv. 2)

Caratteristiche e sintomi che, considerato l'obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave

1 Apparato locomotore

- 1.1 Malformazioni dello scheletro o altre malformazioni, quali anomalie motorie o paralisi.
- 1.2 Alterazioni degenerative, spondilosi (irrigidimento della colonna vertebrale).

2 Testa

- 2.1 Malformazioni del cranio con conseguenze suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali:
 - 2.1.1 conseguenze sulla posizione dei denti;
 - 2.1.2 conseguenze sulla posizione degli occhi;
 - 2.1.3 conseguenze sulla capacità respiratoria;
 - 2.1.4 conseguenze sul parto.
- 2.2 Fontanelle aperte e persistenti.
- 2.3 Escrescenze verrucose sul becco o occhiaie che ostacolano la respirazione o riducono notevolmente il campo visivo.

3 Pelle, piume, squame, artigli

- 3.1 Neoformazioni cutanee suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali:
 - 3.1.1 formazione eccessiva di pieghe con dermatite cronica;
 - 3.1.2 cresta sovradimensionata;
 - 3.1.3 escrescenze alla testa o ai setti nasali.
- 3.2 Varietà di piumaggio suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali:
 - 3.2.1 piumaggio istrice;
 - 3.2.2 piumaggio arricciato;
 - 3.2.3 piumaggio eccessivo, come:
 - 3.2.3.1 piumaggio dei pappagallini ondulati del tipo Feather Duster,
 - 3.2.3.2 piumaggio dell'arricciato di Parigi o parigino (canarino di forma e posizione),
 - 3.2.3.3 coda a ventaglio oppure penne della coda eccessivamente allungate,
 - 3.2.3.4 zampe piumate, piumaggio dei tarsi nelle galline,

- 3.2.3.5 parrucca, rosetta nella scriminatura,
- 3.2.3.6 barba di piume,
- 3.2.3.7 ciuffo di piume.
- 3.3 Varietà di squame suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali pinne calcificate, rigide, lontane dal corpo, come nel pesce rosso chiodo di riso (Pearlscale).
- 3.4 Artigli a forma di cavatappi.
- 3.5 Assenza di squame nei serpenti e nei sauri.

4 Occhi, apparato uditivo e peli tattili (vibrisse)

- 4.1 Malfunzionamento degli occhi, quale cecità.
- 4.2 Malfunzionamento dell'apparato uditivo, quale sordità.
- 4.3 Malformazioni.
- 4.4 Cataratta (perdita di trasparenza del cristallino).
- 4.5 Atrofia progressiva della retina (PRA).
- 4.6 Spostamento del bulbo oculare.
- 4.7 Ectropion persistente.
- 4.8 Entropion persistente.

5 Cervello, midollo spinale e sistema nervoso periferico

- 5.1 Disturbi motori e di coordinazione.
- 5.2 Paralisi, come in caso di:
 - 5.2.1 ernia del disco;
 - 5.2.2 sindrome della cauda equina (DLSS);
 - 5.2.3 emiplegia laringea;
 - 5.2.4 cisti dermoidi nei Rhodesian Ridgeback.
- 5.3 Perdita del senso dell'orientamento, per esempio disturbi all'orecchio interno.

6 Comportamento

- 6.1 Collo tremulo nei colombi.
- 6.2 Limitazioni nella riproduzione e nei movimenti dovute a giogaia eccessiva nelle oche.

- 6.3 Limitazioni nei movimenti dovute a:
 - 6.3.1 accrescimento eccessivo delle orecchie;
 - 6.3.2 allungamento eccessivo degli artigli;
 - 6.3.3 accrescimento eccessivo delle pinne;
 - 6.3.4 crescita eccessiva delle piume;
 - 6.3.5 comportamento di volo disturbato con ripetute sequenze del volo di corteggiamento;
 - 6.3.6 forma del corpo fortemente compressa che, nei pesci, porta a problemi natatori.
- 6.4 Problemi di nutrizione, per esempio a causa di:
 - 6.4.1 dilatazione della parete del gozzo;
 - 6.4.2 becco troppo corto.
- 6.5 Problemi nel comportamento sessuale e di cura della nidia.